

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 09 agosto 2022

Oggetto: Esenzione Iva per le attività formative impartite da una associazione sportiva dilettantistica

1 PREMESSA

Nella risposta all'interpello nr. 393/2022, presentato da una ASD titolare di licenza di scuola nuoto federale, l'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento restrittivo circa l'inclusione dei corsi sportivi nell'esenzione Iva in tema di formazione.

2 L'AMBITO APPLICATIVO

Il chiarimento nasce dall'esigenza di perimetrare l'ambito di applicabilità dell'agevolazione. La normativa interna dispone infatti l'esenzione per le «prestazioni didattiche di ogni genere....rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale» (articolo 10, n. 20, del Dpr 633/72). Una formulazione, questa, a "maglie larghe" rispetto a quella dell'Unione Europea che fa invece riferimento al più ristretto ambito dell'insegnamento scolastico o universitario (articolo 132, paragrafo 2, lettera i, della direttiva 2006/112/Ce).

L'articolo 10, n. 20 del Dpr 633/72 prevede l'esenzione IVA al verificarsi di due requisiti in capo alle prestazioni erogate:

- a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Il principale problema interpretativo riguarda le modalità attraverso le quali avviene il riconoscimento dei soggetti ammessi al regime agevolato, stante il silenzio in merito sia della normativa comunitaria che della normativa fiscale italiana: ne consegue pertanto che le condizioni per il riconoscimento devono essere dedotte da norme diverse da quelle fiscali che alludono al riconoscimento/presa d'atto da parte di una pubblica amministrazione, anche diversa dalle istituzioni scolastiche se titolare di una specifica competenza.

Per quanto concerne il settore sportivo si affermava che il riconoscimento della natura di scuola potesse avvenire da parte di una Federazione sportiva (in merito Risoluzione n. 360751 del 13.4.1978, n. 361426 del 26.5.1978 e n. 551 del 30.12.1993, n. 205 del 24.6.2002), circostanza

che parte della dottrina estendeva agli Enti di promozione sportiva, in quanto anch'essi titolari di funzioni connesse con il riconoscimento ed il controllo delle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

La chiusura delle Entrate

Secondo l'Agenzia in questo caso non sussisterebbe il requisito oggettivo che garantisce l'esenzione iva sui corsi di nuoto.

Benché l'insegnamento sportivo persegua un indubbio obiettivo di interesse pubblico, esso non rientra nella nozione di insegnamento scolastico o universitario in senso stretto.

L'Agenzia, ripercorrendo l'evoluzione interpretativa della Corte di giustizia, evidenzia come i corsi ammessi al regime agevolato implicano una attività diretta a sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo (cfr. sentenze: causa C-473/08 del 28 gennaio 2010; causa C- 449/17 del 2019) e si caratterizzano per un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso (cfr. sentenze: causa C-434/05 del 14 giugno 2007; causa C-449/17 del 14 marzo 2019).

Una precisazione in linea con i recenti orientamenti della giurisprudenza Ue.

Nella sentenza causa C-373/19 dello scorso 21 ottobre 2022, la Corte aveva infatti escluso i corsi di nuoto dall'esenzione Iva posto che questi si sostanziano in un insegnamento specialistico ad hoc che non si traduce in quello scolastico o universitario in senso stretto, avente ad oggetto la trasmissione di conoscenze e apprendimento di un insieme ampio e diversificato di materie.

Tale orientamento interpretativo pare escludere anche la possibilità di beneficiare dell'esenzione iva anche quando i corsi siano finanziati da una Pubblica Amministrazione, attraverso il c.d. riconoscimento per fatti concludenti su cui si era soffermata l'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008.

CORSI SVOLTI DA UNA ASD

Va infine considerato che, ove i corsi di nuoto siano svolti dalla Asd ad associati o tesserati, dovrebbe trovare applicazione il regime di esclusione Iva previsto per le attività rese in conformità alle finalità istituzionali (articolo 4, comma 4, del Dpr 633/72). Con la precisazione che, a partire dal 2024, le prestazioni in parola dovrebbero qualificarsi esenti in base alle modifiche introdotte sul punto dal decreto Fisco-lavoro (articolo 5, comma 15-quater, del DL 146/2022). Vale a dire in base a quella previsione che riconduce le prestazioni di insegnamento

sportivo svolte dalle Asd nel regime di esenzione in linea con la normativa Ue (articolo 132, lettera m, della direttiva 2006/112/Ce).

Va detto che, con riferimento a una possibile esclusione dal campo di applicazione Iva delle quote corrisposte per la partecipazione ai corsi di nuoto, il documento di prassi non interviene. Trattandosi di una questione particolarmente rilevante si ritiene, dalla lettura del documento pubblicato, che ciò sia dovuto al fatto che lo stesso contribuente abbia ommesso di prospettare tale possibile soluzione nell'istanza di interpello.

A disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Kira Srl